

REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale Taranto
DIREZIONE GENERALE
Viale Virgilio n. 31 - CAP 74121 - TARANTO

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2023

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Taranto, con sede legale in Taranto al viale Virgilio, n.31 , rappresentata dal Direttore Generale **Dott. Vito Gregorio Colacicco** che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

E

IL SOGGETTO AGGREGATORE

Denominato **Laboratori Meridionali Jonici** sulla base del modello organizzativo di tipo **A** nella forma di **Rete Contratto** ed iscritto nel registro delle imprese di Taranto il 04/04/2018 numero registrazione : 16005 e numero repertorio : 43262 - con sede legale in Taranto (TA) - CAP 74121 - Piazza Pertini, 2/D Quartiere Paolo VI - rappresentato dal sottoscritto **Dr. Colapietro Alberto** - Cod. Fiscale : CLPLRT70S26L049K - come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL che redige il presente atto, dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL : certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Comitato di gestione e i poteri di rappresentanza, a data recente, oppure copia autenticata dello statuo vigente e del verbale dell'assemblea del soggetto Aggregatore, che aggrega i seguenti laboratori di patologia clinica, operanti nell'ambito della ASL di Taranto committente, e di seguito riportati :

Laboratorio Analisi “Paolo VI” S.r.l., P. IVA 00423150739 – codice regionale **95092** - sede in Taranto (TA) alla Piazza Pertini, 2/D Quartiere Paolo VI - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di **Patologia Clinica** - giusta D.D. n. 65 del 29/03/2016, di seguito indicato come "Erogatore";

Laboratorio Analisi Dr. P. Russo S.r.l. - P. IVA 02777900735 – codice regionale 929962 - sede in Statte (TA) al Corso Emanuele, 130 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall’art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Laboratorio Analisi Scala S.r.l., P. IVA 00414350736 – codice regionale **95205** - sede in Taranto (TA) al Viale Magna Grecia, 451 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall’art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito di seguito indicato come "Erogatore";

Laboratorio di Analisi del Dr. Solito Francesco S.r.l., P. IVA 02763790736 – codice regionale **929933** - sede in Talsano (TA) alla Via Umberto, 110 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall’art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

Centro A.B.S. - Analisi Biologico Sanitarie S.r.l., P. IVA 00250420734 – codice regionale **98421** - sede in Taranto (TA) alla Via Machiavelli, 5 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in **Patologia Clinica** – giusta D.D. n. 147 del 29/05/2012, di seguito indicato come "Erogatore";

Laboratorio Analisi “San Giorgio” Dr. Camodeca Antonio S.r.l., P. IVA 01901530731 – codice regionale **95008** - sede in San Giorgio Jonico alla Via Lecce, 69 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall’art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

dichiara - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., - di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

RICHIAMATI

- l'art. 8 quater, l'art.8-quinques e l'art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- l'art.6, commi 5° e 6° della legge 23.12.94, n.724;
- l'art.2, comma 8° della legge 28.12.95, n.549;
- l'art.1, comma 32° della legge 23.12.96, n.662;
- l'art.32, comma 8° della legge 27.12.97, n.449;
- l'art.72, comma 1° della legge 23.12.98, n.448;
- la Legge 16.11.2001, n. 405;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art. 11 della l.r. n. 32 del 5.12. 2001;
- l'art. 30 comma V° della L.R. n. 4 del 7.03.2003;
- l'art. 27 della l.r. 28.5.2004 n.8;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 17 comma 1 della L. R. n. 14 del 04.08.2004;
- l'art. 18 della l.r. 9 agosto 2006 n. 26;
- l'art 16 della l.r. 2 luglio 2008 n.19;
- l'art. 3 della l.r. 24 settembre 2010 n.12;
- la l.r. 9 febbraio 2011 n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la delibera di Giunta Regionale N.1392 del 5.10.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2087 del 27.12.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1073 del 16.07.2002;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1326 del 04.09.2003;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1366 del 03.09.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1794 del 30.11.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1621 del 30.10.2006;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1400 del 03.08.2007;
- la delibera di Giunta Regionale N. 95 del 31.01.2008;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1494 del 04.08.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2671 del 28.12.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1500 del 25.06.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2866 del 20.12.2010;

- la delibera di Giunta Regionale N. 2990 del 29.12.2011;
- la delibera di Giunta Regionale N. 240 del 18/02/2013
- la delibera di Giunta Regionale N. 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1304 del 09/07/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 482 del 28/03/2017;
- la delibera di Giunta Regionale N. 736 del 16/05/2017;
- la delibera di Giunta Regionale N. 350 del 08/03/2021;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1946 del 22/12/2022;

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno **2023** che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell' ASL e del SSR.

ART.1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. preso atto della deliberazione **n. 1498 del 29.06.2023** e degli atti in essa richiamati ed in particolare della nota regionale prot. AOO_183/7795 del 19/05/2023, con le quali la Asl Taranto ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato nella tabella in allegato ;
2. l'importo di **€ 716.636,71** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari a **€ 59.719,73** per ogni singolo erogatore non aggregato;
3. l'importo di **€ 716.636,71** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, per il soggetto aggregatore, con vincoli per ogni singolo soggetto aggregato che si seguito si riporta:

- a) **Laboratorio Analisi “Paolo VI” S.r.l.** - codice regionale **95092** - P. IVA 00423150739 - con sede in Taranto (TA) alla Piazza Pertini, 2/D Quartiere Paolo VI
Tetto di spesa annuale di struttura : € **113.333,37**
Tetto di spesa mensile di struttura : € **9.444,45**
Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **49,36**
- b) **Laboratorio Analisi Dr. P. Russo S.r.l.** – codice regionale **929962** - P. IVA 02777900735 - con sede in Statte (TA) al Corso Emanuele, 130
Tetto di spesa annuale di struttura : € **98.235,09**
Tetto di spesa mensile di struttura : € **8.186,26**
- c) **Centro A.B.S. - Analisi Biologico Sanitarie S.r.l.** – codice regionale **98421** - P. IVA 00250420734 - con sede in Taranto (TA) alla Via Machiavelli, 5
Tetto di spesa annuale di struttura : € **130.345,98**
Tetto di spesa mensile di struttura : € **10.862,17**
Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **16,76**
- d) **Laboratorio Analisi Scala. S.r.l.** – codice regionale **95205** - P. IVA 00414350736 - con sede in Taranto al Viale Magna Grecia, 451
Tetto di spesa annuale di struttura : € **107.812,35**
Tetto di spesa mensile di struttura : € **8.984,36**
Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **83,48**
- e) **Laboratorio di Analisi del Dr. Solito Francesco S.r.l.** – codice regionale **929933** - P. IVA 02763790736 - sede in Talsano (TA) alla Via Umberto, 110
Tetto di spesa annuale di struttura : € **132.300,87**
Tetto di spesa mensile di struttura : € **11.025,07**
- f) **Laboratorio Analisi “San Giorgio” Dr. Camodeca Antonio S.r.l.** - codice regionale **95008** - P. IVA 01901530731 – sede in San Giorgio Jonico alla Via Lecce, 69
Tetto di spesa annuale di struttura : € **134.609,04**
Tetto di spesa mensile di struttura : € **11.217,42**
Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **1.074,14**
4. Con la possibilità, per entrambi i punti 2 e 3 di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali;
5. A norma all’art. 3 della l.r. 24/9/2010 n. 12 e della l.r. 9 febbraio 2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui al commi 1, 2 e 3, con divieto di scivolamento dei tetti tra strutture appartenenti alla stessa aggregazione.

Art. 2
Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni,
Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si impegna :
 - a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
 - b) ad adeguare la propria produzione mensile con oscillazioni ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio – Agosto; 3) Settembre - Dicembre;
 - c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
 - d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo;
 - e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
 - f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP.
 - g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito.
 - h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;

- i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
 - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
 3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
 4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 26 della L.R. 02/05/2017 n.9 e ss.mm.ii.

ART.3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.

ART.4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3,

che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo. Resta inteso che limitatamente ai residenti in altre Regioni, il riconoscimento potrà avvenire nei limiti del volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011 decurtato del 2%.

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. 951/2013 e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
 - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn.1 e 3 del DM 22.7.96 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n.3784 del 22.7.98, DGR n.3842 del 1/10/98, DGR n.141 del 2.3.99, DGR n.1392 del 5.10.00 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;
 - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e

personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;

- 1.5. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
 - 1.6. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
 - 1.7. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
 - 1.8. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
 - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
 - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
 3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
 4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n.296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
 5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.

6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti. nonché la certificazione, equipollente al DURC (nдр: anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243". I soggetti erogatori che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR . 445/2000.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. n.8/2004.
11. L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 ed, in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01.

Ove il "nulla osta" non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell'Erogatore sia localizzata nell'ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l'esercizio di attività in regime libero professionale.

In tal caso, l'Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile:

" UNITA' LOCALE AUTORIZZATA AL SOLO ESERCIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTECHE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, CON ONERI A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO".

Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs.502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E' responsabilità dell'Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

12. L'erogatore, inteso quale struttura/soggetto aggregatore, si obbliga, nel rispetto delle prestazioni distinte per singola tipologia acquistate dalla ASL con il presente contratto, ad inoltrare alla ASL l'elenco degli esami eseguiti in house (distinti per struttura all'interno dell'aggregazione) e l'elenco degli esami inviati in "service", unitamente alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il service. A tal fine, in caso di aggregazioni, il legale rappresentante di ogni singola struttura facente capo all'aggregazione compila l'elenco delle prestazioni eseguite in house e l'elenco degli esami inviati in "service in ottemperanza al DPR n.445/2000. Fermo restando le sanzioni previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni infedeli costituiranno motivo per l'avvio delle procedure previste dalla L.R n.9/2017 e s.m.i. L'elenco delle prestazioni in service viene allegato al presente contratto.
13. La responsabilità dell'esecuzione delle analisi e della redazione del referto è del responsabile del laboratorio che esegue le analisi. Pertanto, in caso di prestazioni effettuate in service, le stesse potranno essere anche con più referti. Il laboratorio/punto prelievo cui ha avuto accesso l'utente è responsabile dell'archiviazione del referto originale o di una copia dello stesso.
14. L'erogatore che ricorre a service deve mantenere documentazione delle analisi inviate per almeno un anno e un'aliquota del materiale biologico inviato fino al ricevimento del referto.
15. L'erogatore, non può inviare a più laboratori/aggregazioni la stessa tipologia di determinazione analitica. Inoltre, non è ammessa la triangolazione ossia che, ad esempio, il laboratorio A invia in service all'aggregazione B e quest'ultima lo invia, a sua volta, all'aggregazione C.

ART.6

Adempimenti della ASL

1. La ASL è tenuta a:
 - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;

- 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico- diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
- 1.3. comunicare all'Erogante nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
 - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
- 1.4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR n. 3/2005 e n. 3/2010;
- 1.5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

ART.7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.
3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

“ Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili” .

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

“Come indicato dalle note della Regione Puglia prot. n. 18216 del 17/11/23 e n. 18995 del 29/11/23, in ossequio all’ordinanza n. 4567 del 13/11/23 del Consiglio di Stato, gli effetti dell’art. 8 devono intendersi sospesi **con esclusivo riferimento a quelle strutture ricorrenti nel giudizio R.G. 1001/2023 che hanno altresì impugnato gli atti presupposti richiamati dalla suddetta ordinanza, nonché al solo fine di non pregiudicare i giudizi pendenti in materia di riorganizzazione della rete di laboratori di analisi.** Al di fuori dei confini sopraindicati, pertanto, la clausola mantiene intatta la sua efficacia.”

ART. 8 - BIS

Dichiarazione derivanti dalla presa d'atto delle ordinanze emesse dal Consiglio di Stato n. 2267/2023, n. 2271/2023 e n. 2366/2023 - clausola risolutiva.

Per il corrente anno 2023, in esecuzione della nota regionale prot. n. AOO_183/PROT/14/06/2023/0008949 del 14/06/2023, si procede alla valorizzazione nelle griglie delle figure professionali ultrasessantenni, così come disposto dal Consiglio di Stato con le ordinanze n. 2267/2023, n. 2271/2023, n. 2361/2023 e n. 2366/2023. Resta inteso che, qualora dovesse interenire nel corso dell'esercizio 2023 una decisione di merito di segno contrario a quanto statuito con le citate ordinanze, si procederà alla risoluzione di tale valorizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Direttore Generale ASL/TA Dott. Vito Gregorio Colacicco	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della Struttura Erogante
Data _____	Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. : 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia), 2 (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), 3 (Tetto di remunerazione a tariffa intera, 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni), 6 (Adempimenti della Asl) , 7 (Modalità di Pagamento e Conguagli), 8 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali), 8 BIS (Dichiarazione derivanti dalla presa d'atto delle ordinanze emesse dal Consiglio di Stato n.267/2023, n. 2271/2023 e n. 2366/2023 - clausola risolutiva).**

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

Firma dell' Erogatore:

ELENCO ANALISI RETE LABORATORI MERIDIONALI IONICI.

COD.NAZ	COD REG	DESCRIZIONE
90012.01	60101	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)
90015.01	60251	ACIDI BILIARI
90045.01	61001	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S]
90051.01	61051	ALBUMINA
90053.01	61151	ALDOSTERONE
90054.01	61201	ALFA 1 ANTITRIPSINA [S]
90055.01	61251	ALFA 1 FETOPROTEINA [ALB]
90055.03	61253	ALFA 1 FETOPROTEINA [S]
90061.01	61301	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]
90064.01	61451	ALFA AMILASI
90065.01	61501	ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)
90075.01	61751	AMMONIO [P]
90081.01	61801	ANDROSTENEDILO GLUCURONIDE [S]
90084.01	61951	APOLIPOPROTEINA ALTRA
90085.01	62001	APOLIPOPROTEINA B
90091.01	62051	APTOGLOBINA
90092.01	62101	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]
90093.01	62151	BARBITURICI
90094.01	62201	BENZODIAZEPINE
90101.01	62301	BETA2 MICROGLOBULINA [S]
90104.01	62451	BILIRUBINA TOTALE
90105.01	62501	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA
90111.01	62551	C PEPTIDE
90114.01	62701	CALCIO TOTALE
90115.01	62751	CALCITONINA
90121.01	62801	CALCOLI E CONCREZIONI (RICERCA SEMIQUANTITATIVA)
90122.01	62851	CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA)
90123.01	62901	CARBAMAZEPINA
90125.01	63001	CERULOPLASMINA
90132.01	63101	CICLOSPORINA
90133.01	63151	CLORURO [DU]
90133.02	63152	CLORURO
90135.01	63251	COBALAMINA (VIT. B12) [S]
90141.01	63301	COLESTEROLO HDL
90142.01	63351	COLESTEROLO LDL
90143.01	63401	COLESTEROLO TOTALE
90144.01	63451	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)
90151.01	63551	CORPI CHETONICI
90152.01	63601	CORTICOTROPINA (ACTH) [P]
90153.01	63651	CORTISOLO
90154.01	63701	CREATINCHINASI (CPK O CK)
90155.01	63751	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)
90161.01	63801	CREATINCHINASI ISOENZIMI

90162.01	63851	CREATINCHINASI ISOFORME
90163.01	63901	CREATININA
90164.01	63951	CREATININA CLEARANCE
90171.01	64051	DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA)
90172.01	64101	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)
90173.01	64151	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE
90175.01	64251	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)
90183.01	64401	DROGHE D'ABUSO
90184.01	64451	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)
90192.01	64601	ESTRADIOLO (E2) [S]
90211.03	65053	FARMACI DIGITALICI - DIGOSSINA
90213.01	65151	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (GRASSI, PROD. DI DIGESTIONE, PARASSITI)
90214.01	65201	FECI SANGUE OCCULTO
90223.01	65401	FERRITINA
90225.01	65501	FERRO [S]
90232.01	65601	FOLATO
90233.01	65651	FOLLITROPINA (FSH) [S]
90234.01	65701	FOSFATASI ACIDA
90235.01	65751	FOSFATASI ALCALINA
90241.01	65801	FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO
90242.01	65851	FOSFATASI PROSTATICA (PAP)
90243.01	65901	FOSFATO INORGANICO
90245.01	66001	FOSFORO
90255.01	66251	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) [S]
90261.01	66301	GASTRINA [S]
90263.01	66401	GLUCAGONE [S]
90264.01	66451	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 3 DETERMINAZIONI)
90265.01	66501	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 6 DETERMINAZIONI)
90271.01	66551	GLUCOSIO
90272.01	66601	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) [(SG)ER]
90273.01	66651	GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA [U]
90274.01	66701	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA FRAZIONE LIBERA) [S]
90275.01	66751	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA MOLECOLA INTERA)
90281.01	66801	HB - EMOGLOBINA GLICATA
90284.01	66951	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA
90291.01	67051	INSULINA [S]
90292.01	67101	LATTATO DEIDROGENASI (LDH)
90302.01	67351	LIPASI [S]
90303.01	67401	LIPOPROTEINA (A)
90314.01	67701	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'
90315.01	67751	LIQUIDO SEMINALE PROVE DI VALUTAZIONE DELLA FERTILITA'
90323.01	67901	LUTEOTROPINA (LH) [S]
90325.01	68001	MAGNESIO TOTALE
90334.01	68201	MICROALBUMINURIA
90335.01	68251	MIOGLOBINA [S]
90351.01	68551	ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P]
90353.01	68651	OSSALATI [U]
90354.01	68701	OSTEOCALCINA (BGP)
90355.01	68751	PARATORMONE (PTH) [S]
90374.01	69201	POTASSIO

90381.01	69301	PROGESTERONE [S]
90382.01	69351	PROLATTINA (PRL) [S]
90384.01	69451	ELETTROFORESI DELLE PROTEINE [S]
90385.01	69501	PROTEINE
90391.01	69551	ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE
90402.01	69901	RENINA [P]
90404.01	70001	SODIO
90413.01	70201	TESTOSTERONE [P]
90414.01	70251	TESTOSTERONE LIBERO
90415.01	70301	TIREOGLOBULINA (TG)
90421.01	70351	TIREOTROPINA (TSH)
90423.01	70451	TIROXINA LIBERA (FT4)
90424.01	70501	TRANSFERRINA (CAPACIT. FERROLEGANTE)
90425.01	70551	TRANSFERRINA [S]
90431.01	70601	TRI TEST: ALFA 1 FETO, GONADOTROPINA CORIONICA ED ESTRIOLO LIBERO
90432.01	70651	TRIGLICERIDI
90433.01	70701	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)
90434.01	70751	TRIPSINA [S]
90435.01	70801	URATO
90441.01	70851	UREA
90442.01	70901	URINE CONTA DI ADDIS
90443.01	70951	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
90444.01	71001	URINE ESAME PARZIALE (ACETONE E GLUCOSIO QUANTITATIVO)
90445.01	71051	VITAMINA D
90454.01	71251	ZINCO
90465.01	71451	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)
90473.01	71601	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)
90475.01	71701	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG, IGA, IGM)
90483.01	71851	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO
90493.01	72101	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRETTO]
90495.01	72201	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA)
90511.01	72501	ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)
90514.01	72651	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPERROSSIDASI (ABTPO)
90524.01	72901	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)
90534.01	73151	ANTICORPI ANTI RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE
90535.01	73201	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH
90544.01	73401	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)
90551.01	73501	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)
90552.01	73551	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)
90553.01	73601	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)
90554.01	73651	ANTIGENE CARBOIDRATICO 195 (CA 195)
90555.01	73701	ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50)
90561.01	73751	ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)
90563.01	73851	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)
90564.01	73901	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)
90565.01	73951	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)
90571.01	74001	ANTIGENE TA 4 (SCC)
90575.01	74171	ANTITROMBINA III FUNZIONALE
90582.01	74251	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO]
90601.01	74651	COMPLEMENTO (C1 INIBITORE)

90602.01	74701	COMPLEMENTO: C1Q
90602.02	74702	COMPLEMENTO: C3
90602.04	74704	COMPLEMENTO: C4
90611.01	74901	CRIOGLOBULINE RICERCA
90613.01	75001	CYFRA 21-1
90614.01	75051	D-DIMERO (EIA)
90615.01	75111	D-DIMERO (TEST AL LATICE)
90621.01	75151	EMAZIE (CONTEGGIO), EMOGLOBINA
90622.01	75201	EMOCROMO: HB, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
90625.01	75351	EOSINOFILI (CONTEGGIO)[ALB]
90642.01	75701	FATTORE REUMATOIDE
90644.01	75801	FENOTIPO RH
90651.01	75901	FIBRINOGENO FUNZIONALE
90653.01	76001	GRUPPO SANGUIGNO ABO E RH (D)
90662.02	76152	HB - EMOGLOBINA [SG]
90663.01	76201	HB - EMOGLOBINA A2
90664.01	76251	HB - EMOGLOBINA FETALE (DOSAGGIO)
90665.01	76301	HB - EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)
90681.01	76601	IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (PER CIASCUN ALLERGENE)
90682.01	76651	IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO
90683.01	76701	IGE TOTALI
90692.01	76901	IMMUNOFISSAZIONE
90694.01	77001	IMMUNOGLOBULINE IGA - IGG - IGM
90704.01	77251	LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA LEUCOCITARIA MICROSCOPICA) [(SG)]
90705.01	77301	LEUCOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
90713.01	77451	PIASTRINE (CONTEGGIO) [(SG)]
90721.01	77601	PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE [P]
90722.01	77651	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P]
90723.01	77701	PROTEINA C REATTIVA (QUANTITATIVA)
90724.01	77751	PROTEINA S LIBERA [P]
90725.01	77801	PROTEINA S TOTALE [P]
90742.01	78151	REAZIONE DI WAALER ROSE
90743.01	78201	RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (TEST DI SIMMEL)
90744.01	78251	RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI (CURVA)
90745.01	78301	RETICOLOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
90752.01	78401	TEMPO DI EMORRAGIA SEC. MIELKE
90754.01	78501	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
90761.01	78601	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)
90772.01	78901	TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA
90823.01	80201	TROPONINA I
90824.01	80251	VALORE EMATOCRITO
90825.01	80301	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)
90851.01	80851	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (KIRBY BAUER, ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
90852.01	80901	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
90854.01	81001	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI
90861.01	81101	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA NAS
90862.01	81151	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA NAS
90863.01	81201	BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA IN LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI
90864.01	81251	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA - COLORAZIONI DI ROUTINE (GR)
90875.01	81551	BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (E.I.A.)

90882.01	81651	BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [WRIGHT]
90883.01	81701	CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA
90884.01	81751	CAMPYLOBACTER DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
90885.01	81801	CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE
90901.01	82101	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
90932.01	82901	ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA NELLE FECI (MATERIALE PERIANALE)
90933.05	82955	ESAME COLTURALE - CATETERE
90933.06	82956	ESAME COLTURALE - ESPETTORATO
90933.07	82957	ESAME COLTURALE - LIQUIDO CISTI
90933.10	82960	ESAME COLTURALE - MATERIALE FISTOLA
90933.11	82961	ESAME COLTURALE - PLACCA GENGIVALE
90933.13	82963	ESAME COLTURALE - TAMPONE AURICOLARE DX
90933.14	82964	ESAME COLTURALE - TAMPONE AURICOLARE SX
90933.15	82965	ESAME COLTURALE - TAMPONE CONGIUNTIVA DX
90933.16	82966	ESAME COLTURALE - TAMPONE CONGIUNTIVA SX
90933.17	82967	ESAME COLTURALE - TAMPONE CUTE
90933.18	82968	ESAME COLTURALE - TAMPONE OCULARE DX
90933.19	82969	ESAME COLTURALE - TAMPONE OCULARE SX
90933.20	82970	ESAME COLTURALE - TAMPONE OMBELICALE
90933.21	82971	ESAME COLTURALE - TAMPONE RETTALE
90933.22	82972	ESAME COLTURALE - ULCERA
90933.23	82973	ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI - RICERCA COMPLETA MICRORGANISMI E LIEVITI
90934.01	83001	ESAME COLTURALE - LIQUIDO SEMINALE
90934.02	83002	ESAME COLTURALE - TAMPONE BALANO-PREPUZIALE
90934.03	83003	ESAME COLTURALE - TAMPONE CERVICE
90934.04	83004	ESAME COLTURALE - TAMPONE URETRALE
90934.05	83005	ESAME COLTURALE - TAMPONE VAGINALE
90934.06	83006	ESAME COLTURALE - TAMPONE VAGINO - RETTALE
90934.07	83007	ESAME COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO
90935.01	83051	ESAME COLTURALE - TAMPONE FARINGEO
90935.02	83052	ESAME COLTURALE - TAMPONE LINGUALE
90935.03	83053	ESAME COLTURALE - TAMPONE NASALE
90935.04	83054	ESAME COLTURALE - TAMPONE NASALE: STAFFILOC.AUREO
90935.05	83055	ESAME COLTURALE - TAMPONE NASALE: STREPTOCOCCO B
90935.06	83056	ESAME COLTURALE - TAMPONE TONSILLARE
90935.07	83057	ESAME COLTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGO-NASALE
90935.08	83058	ESAME COLTURALE ESSUDATO ORO-FARINGEO - STAFFILOC.AUREO
90935.09	83059	ESAME COLTURALE ESSUDATO ORO-FARINGEO - STREPTOCOCCO B-EMOLITICO A
90942.01	83151	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA]
90942.02	83152	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] - URINE DA CATETERE
90942.03	83153	ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] - URINE DA SACCHETTO
90943.01	83201	ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA] - RICERCA CAMPYLOBACTER
90943.02	83202	ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA] - RICERCA SALMONELLE
90943.03	83203	ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]
90943.04	83204	ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA] - RECERCA SHIGELLE
90944.01	83251	HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.)
90952.01	83401	LEGIONELLE ANTICORPI (E.I.A.)
90984.01	84001	MICETI ESAME COLTURALE - ESPETTORATO
90984.02	84002	MICETI ESAME COLTURALE - FECI
90984.03	84003	MICETI ESAME COLTURALE - FERITA

90984.04	84004	MICETI ESAME COLTURALE - FRAMMENTI UNGUEALI
90984.08	84008	MICETI ESAME COLTURALE - LIQUIDO SEMINALE
90984.10	84010	MICETI ESAME COLTURALE - MATERIALE ULCERA
90984.11	84011	MICETI ESAME COLTURALE - PELI
90984.12	84012	MICETI ESAME COLTURALE - PUS
90984.13	84013	MICETI ESAME COLTURALE - SQUAME CAPELLI
90984.14	84014	MICETI ESAME COLTURALE - SQUAME CUTE
90984.15	84015	MICETI ESAME COLTURALE - SQUAME UNGUEALI
90984.16	84016	MICETI ESAME COLTURALE - TAMPONE AURICOLARE DX
90984.17	84017	MICETI ESAME COLTURALE - TAMPONE AURICOLARE SX
90984.18	84018	MICETI ESAME COLTURALE - TAMPONE FARINGEO
90984.19	84019	MICETI ESAME COLTURALE - TAMPONE LINGUA
90984.20	84020	MICETI ESAME COLTURALE - TAMPONE NASALE
90984.21	84021	MICETI ESAME COLTURALE - TAMPONE ORALE
90984.22	84022	MICETI ESAME COLTURALE - TAMPONE PERIANALE
90984.23	84023	MICETI ESAME COLTURALE - TAMPONE RETTALE
90984.25	84025	MICETI ESAME COLTURALE - URINE
90984.26	84026	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE
90985.01	84051	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
90985.02	84052	MICETI RICERCA MICROSCOPICA - CAPELLI
90985.03	84053	MICETI RICERCA MICROSCOPICA - CAVIT. ORALE
90985.04	84054	MICETI RICERCA MICROSCOPICA - PELI
90985.05	84055	MICETI RICERCA MICROSCOPICA - UNGHIE
90985.06	84056	MICETI RICERCA MICROSCOPICA - URINE
91025.01	84551	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.)
91035.01	84801	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE
91035.02	84802	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - LIQUIDO SEMINALE
91035.03	84803	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE CERVICE
91035.04	84804	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE FARINGEC
91035.05	84805	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE RETTALE
91035.06	84806	NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE URETRALE
91044.01	85001	PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] NEL SANGUE ESAME MICROSCOPICO (GIEMSA)
91045.01	85051	PARASSITI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA
91051.01	85101	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACRO E MICROSCOPICA
91054.01	85251	PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (PREVIA CONCENTRAZ. O ARRICCHIM.)
91073.01	85701	SALMONELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) [WIDAL]
91074.01	85751	SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA DI GRUPPO
91081.01	85851	SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTIN.) [WIDAL-WRIGHT]
91084.01	86001	STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE ESAME COLTURALE
91085.01	86061	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]
91092.01	86151	STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE OROFARINGEO ESAME COLTURALE
91094.01	86251	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)
91102.01	86401	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.)
91104.01	86501	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUALITAT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPH]
91105.01	86551	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUANTIT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPH]
91111.01	86601	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (FLOCCULAZIONE) [VDRL] [RPR]
91123.01	86951	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
91141.01	87401	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
91143.01	87501	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGM (E.I.A.)
91171.01	88151	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI

91172.01	88201	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGM
91175.01	88356	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG
91181.01	88401	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG IGM
91182.01	88451	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBEAG
91183.01	88501	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSAG
91184.01	88551	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBEAG
91185.01	88606	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG
91195.01	88851	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI
91203.01	89001	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI
91204.01	89051	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IGM
91205.01	89101	VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTIGENE HDVAG
91211.01	89161	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (E.I.A.)
91213.01	89251	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI (TEST RAPIDO)
91221.01	89401	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 O 2) ANTICORPI
91224.01	89551	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI
91232.01	89701	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.)
91233.01	89751	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 (E.I.A.)
91243.01	89951	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (E.I.A.)
91251.01	90106	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (E.I.A.)
91254.01	90156	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI (E.I.A.)
91255.01	90206	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (E.I.A.)
91264.01	90406	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI
91271.01	90506	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.)
91492.01	96101	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
91493.01	96151	PRELIEVO MICROBIOLOGICO

Il Professionista/ il Legale Rappresentante
della **Struttura Erogante**

Data _____